



Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010 n. 95 recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, e in particolare l'art. 9-bis, comma 2, lettera c), e comma 3, lettera d);

VISTO il D.M. 28 gennaio 2009 n. 189 con cui sono stati individuati gli uffici consolari ai quali possono essere destinati dirigenti destinatari del D.P.R. 368/2000;

TENUTO CONTO della ristrutturazione della rete degli uffici consolari nel frattempo intervenuta, nonché delle mutate condizioni del contesto geopolitico;

CONSIDERATO che l'articolo 9-bis del D.P.R. n. 95 del 2010, introdotto dal DPR 29 dicembre 2016 n. 260, ha ampliato il numero di incarichi di direzione o di collaborazione presso uffici consolari attribuibili al personale dirigente di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

CONSIDERATO che ai funzionari della carriera diplomatica è attribuito, ai sensi dell'articolo 99 del DPR 18 del 1967, in via generale ed esclusiva il servizio delle relazioni con l'estero, che comprende il settore consolare;

CONSIDERATO che i movimenti del personale disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n. 18 del 1967, sono disposti in base al preminente ed esclusivo interesse del servizio;

RITENUTO necessario che ad uffici consolari situati in contesti geopolitici sensibili o caratterizzati da esigenze particolari di proiezione politica, economico-commerciale o culturale siano destinati esclusivamente funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in ragione della loro specifica professionalità;

RITENUTO opportuno individuare i posti-funzione di direzione e di collaborazione presso uffici consolari nei quali la professionalità del personale dirigente di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001 possa essere meglio valorizzata, ferma restando la possibilità di destinare ai medesimi posti funzionari della carriera diplomatica;

DECRETA

Articolo 1

Nel rispetto dell'articolo 9-bis del D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere destinati a funzioni di direzione o di collaborazione presso i sottoelencati consolati generali e consolati:

ALBANIA

Valona



*Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

ARGENTINA

Bahía Blanca
Córdoba
La Plata
Mar del Plata
Mendoza
Rosario

AUSTRALIA

Adelaide
Brisbane
Melbourne
Perth

BELGIO

Charleroi

BRASILE

Belo Horizonte
Curitiba
Porto Alegre
Recife

CROAZIA

Fiume

FRANCIA

Lione
Marsiglia
Metz
Nizza



*Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

GERMANIA

Colonia

Dortmund

Friburgo

Hannover

Stoccarda

INDIA

Kolkata (Calcutta)

MAROCCO

Casablanca

PAKISTAN

Karachi

REGNO UNITO

Edimburgo

SLOVENIA

Capodistria

STATI UNITI

Detroit

SUDAFRICA

Capetown

SVIZZERA

Basilea

Ginevra



*Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

TURCHIA

Smirne

VENEZUELA

Caracas

Maracaibo

Articolo 2

Il decreto del Ministro degli affari esteri 18 gennaio 2009 n. 189 è abrogato.

Roma,

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
On. Angelino ALFANO